STUDIO LEGALE SURDI
Via Ammiraglio Gravina, 2F
90139 Palermo
Tel. 091 323488 – fax 091 6113057

SURDI FRANCESCO
Firmato digitalmente da SURDI FRANCESCO
Data: 2018.10.30 17:01:19 +01'00'

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

della ***Factory Farms S.r.l.*** con sede a Noto (SR), Cda Bufalefi Carcicena (C.F. e Partita IVA 01709800898), in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore* Dott.ssa Melanie Maria Kneip nata a Koblenz (Germania) il 16.05.1976 e residente a Noto in Contrada Volpiglia snc, Codice Fiscale KNP MNM 76E56 Z112P, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Francesco Surdi (cod. fisc. SRDFNC69R09G273L - PEC fsurdi@legalmail.it, fax 091.6113057) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, a Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/F

CONTRO

- la **Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** (C.F. 80012000826 - PARTITA I.V.A. 02711070827) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso gli uffici della medesima domiciliato *ex lege;*

- la **Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - *Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa*** (C.F. 80012000826 - PARTITA I.V.A. 02711070827) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso gli uffici della medesima domiciliato *ex lege*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Vincenzo Sarcì** ditta individuale, con sede legale a PALERMO (PA), Codice Fiscale SRCVCN80L05G273E;

- **Società Semplice Azienda Agricola F.lli Scaminaci**, con sede legale a ENNA (EN), Codice Fiscale 91046080866;

- **Cencina Accardo**, ditta individuale, con sede legale a SIRACUSA (SR), Codice Fiscale CCRCCN80E65F943P;

- **Leonardo Borsellino**, ditta individuale, con sede legale ad AGRIGENTO (AG), Codice Fiscale BRSLRD80D26H269D;

- **Salvatore Savoca**, ditta individuale, con sede legale a ENNA (EN), Codice Fiscale SVCSVT78R27B202S;

- **Bartolo Giuseppe Vanadia**, ditta individuale, , con sede legale a CATANIA (CT), Codice Fiscale VNDGPP78E10L308X;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto **n. 1910,** del **10 agosto 2018**, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, pubblicato sul sito dell'Assessorato il 12 agosto 2018 e per estratto sulla GURS n. 38 del 31 agosto 2018, nella parte in cui sono stati sostituiti ed approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità di cui agli Allegati nn. 1 e 2, anch'essi impugnati nei limiti d'interesse, nella parte in cui l'iniziativa progettuale presentata dalla società ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 delle domande di sostegno non ammissibili con la seguente motivazione: "*Manca Autorizzazione genio civile, Manca concessione irrigua genio civile, Manca Documentazione comprovante Igiene dei prodotti*", ed ancora, perché è stata inserita in graduatoria col punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non esserle stato

attribuito il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni *di qualità certificata* IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;

- del decreto **n. 3911,** del **5 dicembre 2017**, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nella parte in cui nell'approvare l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui all'Allegato A, anch'esso impugnato nei limiti d'interesse, ha collocato l'iniziativa dell'odierna ricorrente nella posizione n. 381 con punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non essere stato attribuito alla società ricorrente il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni *di qualità certificata* IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;

- ove occorra, del verbale di valutazione punteggi dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, della Scheda punteggi e di tutti gli altri allegati facenti parte della relazione istruttoria, non conosciuti dalla società ricorrente;

- ove occorra ed in subordine dei punti 5, C), 16.3.1, 16.3.7 e 17 delle disposizioni attuative - Parte specifica - della sottomisura 4.1, approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati di carattere pregiudizievole per l'odierna ricorrente

Fatto

1 Con Avviso pubblico del 14.12.2016 (**doc. 6**) la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicava il bando della sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 (c.d. PSR) avente ad oggetto l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare

attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno l'Avviso richiama i criteri di cui alle *"Disposizioni attuative parte specifica"* della sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* (**doc. 8**), prevedendo che la procedura concorsuale a graduatoria si fonda sul punteggio attribuito alla singola iniziativa in relazione ai criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 e pedissequamente trasfusi nel bando.

L'avviso prescrive, infine, che il progetto presentato in uno alla domanda di sostegno deve essere esecutivo, mentre deve essere cantierabile entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ossequio a quanto prescritto dal bando l'odierna ricorrente presentava la domande di partecipazione (**doc. 10**) corredata da tutta la documentazione prevista al paragrafo 16.3 delle "Disposizioni Attuative parte specifica" della sottomisura approvate con DDG n. 6470 del 24/10/2016 (**doc. cit. 8**) ed in particolare, per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso, del Piano Aziendale degli Investimenti (c.d. PAI/PSA **doc. 11**), del computo metrico (**doc. 13**), della scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi (**doc. 14**) e di tutta la documentazione tecnico – amministrativa prescritta dal bando (elaborati grafici, planimetrie, permessi ed autorizzazioni, etc.).

Il progetto presentato dall'odierna ricorrente prevede in particolare la realizzazione di un programma di investimenti del complessivo importo di € 4.999.795,58 ed è volto a sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l'ampliamento della dimensione economica, l'introduzione di nuove

tecnologie ed innovazioni ed è inserito nella filiera relativa alla produzione e commercializzazione di vino ed olio di oliva, due settori che hanno il loro punto di forza nella assoluta eccellenza qualitativa in cui si concretano e che per tali ragioni sono in costante sviluppo.

Con D.D.S. n. 3911 del 5 dicembre 2017 l'amministrazione resistente approvava gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, inserite nell'Allegato A (**doc. 5**) tra le quali era ricompresa quella predisposta dall'odierno ricorrente.

Diversamente dal punteggio risultante dalla scheda tecnica (**doc. cit. 14**) di auto-valutazione (73/100 punti) l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della Provincia di Siracusa, al quale l'Assessorato demandava su base provinciale l'istruttoria dei progetti, assegnava al progetto dell'odierna ricorrente 53/100 punti non riconoscendo la priorità di tipo trasversale prevista per le Aziende con produzioni *di qualità certificata* IGP, DOP, *SQNPI, SQNZ* (A5 – punti 12 e quella per gli "*Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative*" (A7- punti 8).

Con raccomandata a/r del 30 gennaio 2018 l'odierna ricorrente (**doc. 15**) contestava tempestivamente la mancata attribuzione dei punteggi di cui alle priorità A5 ed A7, precisando:

- quanto al primo (A5) che la scheda risultante dal Portale dell'Istituto Regionale Vite e Vino – peraltro facilmente consultabile anche dall'IA -, attestante le giacenze al 3 gennaio 2018 dei vini e delle uve IGP della Factory Farms, documenta le produzioni certificate I.G.P. (cabernet savignon – nero d'avola); le fatture di vendita dell'uva e del vino sfuso e quelle correlate agli altri ricavi aziendali conseguiti nel 2016 acclarano il rispetto del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale relativi all'esercizio precedente;
- quanto al criterio A7 che sia nel PAI che nel computo metrico viene illustrata la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw (euro 92.000,00) e dal

permesso di costruire rilasciato dal Comune di Caltanissetta il 3 marzo 2018 risulta espressamente assentita l'autorizzazione alla collocazione dei pannelli fotovoltaici; l'utilizzo di fonti rinnovabili all'interno dell'azienda è comprovato, inoltre, anche dall'acquisto di mezzi meccanici (Trattori Fendt - Vario 516, Vario 211 e Favorit 920) interamente alimentati con carburanti biologici ricavati da olio di colza interamente prodotto all'interno dell'azienda, per un importo pari ad euro 551.464,00, per un importo totale di euro 643.464,00 (Mezzi meccanici alimentati con olio di colza + Pannelli fotovoltaici) quindi superiore al 5% dell'investimento complessivo (>5% investimento € 4.999.000); anche l'acquisto di mezzi meccanici interamente alimentati con carburante biologico prodotto direttamente in azienda risulta comprovato dal PAI e dal cme e la possibilità di utilizzare l'olio di colza attestata dalle schede tecniche dei mezzi meccanici trasmesse all'Amministrazione resistente con l'anzidetta raccomandata a/r del 30 gennaio 2018.

Con plico consegnato a mano il 7 marzo 2018 (**doc. 16**) l'odierna ricorrente presentava all'IA la documentazione integrativa prevista dal Bando ed in particolare per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso:

- l'avvenuta registrazione presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa della DIA per l'autorizzazione sanitaria (cfr. punto 16.3.5 delle "Disposizioni Attuative parte specifica", doc. cit. 8) nonché l'autorizzazione ICQRF rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e la Certificazione HACCP;
- il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Caltanissetta il 3 marzo 2018 relativo a due dei tre corpi di fabbrica siti in c.da Gibil Gabib, già precedentemente assentiti con provvedimento SUAP del 22.06.2005 e del 31.01.2007, originariamente in testa alla ditta "Associazione Agricola Assierre";
- l'autocertificazione attestante il deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71

relativi al completamento del fabbricato di cui al permesso di costruire rinnovato con provvedimento del 3.3.2018 con allegata copia della nota di deposito dei calcoli del 6 agosto 2004, nonché dei nulla-osta rilasciati dal Genio Civile di Caltanissetta;

- Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa per l'utilizzazione della risorsa irrigua.

Ciononostante l'odierna ricorrente apprendeva che pur possedendo tutti i requisiti prescritti dal bando per come comprovati dalla documentazione tempestivamente trasmessa all'IA la sua iniziativa veniva inserita nell'elenco di cui alle domande di sostegno non ammissibili *per progetto non cantierabile* (doc. 3); ed ancora che in luogo del punteggio auto attribuito (73/100 punti), pur alla luce delle delucidazioni fornite in sede di controdeduzioni, veniva confermato il punteggio determinato in via provvisoria di 53/100 punti escludendo il punteggio di cui alle priorità A5 ed A7.

***

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dei punti 11, 16.3.3, 16.3.5, 16.3.7 e 17 delle "*Disposizioni Attuative parte specifica*" della Sottomisura 4.1. approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016 e dell'art. 5 del relativo Bando - Violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 - Difetto di motivazione per insufficiente ed erronea indicazione delle ragioni determinanti la mancata inclusione tra le domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria di cui all'allegato 1 del DDG n. 1501 del 25.06.2018 - Eccesso di Potere - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio del giusto procedimento -

STUDIO LEGALE SURDI
Via Ammiraglio Gravina, 2F
90139 Palermo
Tel. 091 323488 – fax 091 6113057

Violazione del principio di proporzionalità - Contraddittorietà manifesta - Insussistenza dei presupposti di fatto ed infondatezza delle ragioni richiamate dalla P.A. a fondamento atto impugnato – Violazione del dovere di soccorso istruttorio

*I.1 Sull'illegittimità dell'inserimento tra le domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile - "**Manca autorizzazione Genio Civile"***

L'Amministrazione resistente adduce tra le motivazioni di non ammissibilità della domanda presentata dall'odierna ricorrente la mancata dimostrazione nei termini fissati dal bando (90 gg. dall'approvazione delle graduatorie provvisorie) dell'autorizzazione del genio civile correlata alla realizzazione delle opere edili avente ad oggetto il completamento del fabbricato sito a Caltanissetta, c.da Gibil Gabib e destinato alla lavorazione delle olive, imbottigliamento, deposito attrezzi agricoli, punto vendita e degustazione, il tutto come meglio descritto nel Piano Aziendale (cfr. doc. 12 pagg. 12 e 13).

Come già illustrato, con plico consegnato a mano il 7 marzo 2018 (**doc. 16**) l'odierna ricorrente presentava all'IA di Siracusa la documentazione integrativa prevista dal Bando ed in particolare:

- il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Caltanissetta il 3 marzo 2018 alla Factory Farms relativo a due dei tre corpi di fabbrica siti in c.da Gibil Gabib, tutti già precedentemente assentiti con provvedimento SUAP del 22.06.2005 e successivo n. 237 del 31.01.2007, originariamente in testa alla ditta "Associazione Agricola Assierre";
- l'autocertificazione resa dal legale rappresentante della società attestante il deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71 relativi al completamento dell'immobile di cui al permesso di costruire rinnovato con provvedimento del 3.3.2018, nonché la copia della nota di deposito dei calcoli del 6 agosto 2004 e

dei nulla-osta rilasciati dal Genio Civile di Caltanissetta il 1° febbraio 2005 (prot. 8268) ed il 28 luglio 2006 (prot. 9289).

Detta documentazione appare pienamente conforme a quanto previsto dal punto 16.3.7 delle "*Disposizioni Attuative parte specifica*" della Sottomisura 4.1. a mente della quale va comprovato esclusivamente il deposito dei calcoli ed il rilascio del nulla – osta del genio civile.

Alla luce delle superiori deduzioni appare, quindi, erronea la motivazione addotta dall'amministrazione resistente per decretarne la non ammissibilità.

I.2. *Sull'illegittimità dell'inserimento tra le domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile - "**Manca concessione irrigua Genio Civile"***

Anche in questo caso la documentazione trasmessa (doc. cit. 16) acclara che riguardo ai terreni nella disponibilità giuridica della Factory Farms in forza del contratto d'affitto del 29 dicembre 2011 e del 20 febbraio 2013, interessati al miglioramento fondiario di cui alla domanda di sostegno, la stessa è titolare della risorsa irrigua assentita dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, sita a Noto (SR) in c.da Bufalefi, foglio 381, p.lla 143, in origine intestata alla ditta affittante Grande Ninfa, Prat. Consenso n. 1830, Risorsa 2323/N – Rif pratica Conc n. 5886.

I.3. *Sull'illegittimità dell'inserimento tra le domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile - "**Manca documentazione comprovante igiene dei prodotti"***

Anche in questo caso, in ossequio a quanto previsto dalle "*Disposizioni Attuative parte specifica*" della Sottomisura 4.1. l'odierno ricorrente trasmetteva nel plico consegnato a mano il 7 marzo 2018 (doc. cit. 16), l'avvenuta registrazione presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa della DIA per l'autorizzazione sanitaria attestata con nota del 6 settembre 2011, prot. 1621 - così come prescritto dal punto 16.3.5 delle anzidette "Disposizioni Attuative parte specifica" -, nonché l'assegnazione del codice *ICQRF* (CL/1886) attribuito dal Ministero delle

Politiche Agricole e la certificazione HACCP in testa al responsabile tecnico della Factory Farms.

Alla luce delle superiori considerazioni l'Amministrazione resistente ha certamente errato nel non inserire la domanda di sostegno della Factory Farms nell'elenco definitivo delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico – amministrativa di cui all'Allegato 1 del DDG n.1910 del 10.08.2018.

I.5 Senza recesso dalle superiori troncanti deduzioni che comprovano come la ricorrente ha tempestivamente assolto a tutte le prescrizioni indicate dall'Avviso appare del tutto evidente che ove l'Amministrazione resistente avesse avuto dubbi circa la piena esausitività delle autorizzazioni e nulla osta trasmessi ad attestare la cantierabilità dell'intervento avrebbe certamente dovuto garantire il rispetto del dovere di soccorso istruttorio (cfr. in tal senso da ultimo Tar Sardegna, sez. I, 29 maggio 2018, n. 527; TAR Piemonte, Sez. I, 17 gennaio 2018, n. 85) che, di contro, nella specie risulta violato non avendo incardinato alcuna interlocuzione con il proponente.

I.5 ***Sull'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per il criterio di selezione A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ (Punti 12)***

Il Dipartimento regionale, ha certamente errato, incorrendo nei vizi di legittimità in epigrafe, allorchè ha ritenuto di non attribuire i 12 punti previsti dal Bando con riferimento alla priorità di tipo trasversale prevista per le Aziende con produzioni *di qualità certificata* IGP, DOP, *SQNPI, SQNZ*.

Con raccomandata a/r del 30 gennaio 2018 l'odierna ricorrente (**doc. 15**) contestava le risultanze della graduatoria provvisoria di cui all'Allegato A del decreto n. 3911, del 5 dicembre 2017, documentando che la scheda della Factory Farms risultante dal Portale dell'Istituto Regionale Vite e Vino della Regione

Siciliana certifica la sussistenza di giacenze al 3 gennaio 2018 dei vini e delle uve di qualità certificata della Factory Farms.

Venivano, inoltre, trasmesse le fatture di vendita dell'uva e del vino sfuso e quelle correlate agli altri ricavi aziendali conseguiti nel 2016, acclarando il pieno rispetto della commercializzazione di almeno il 50% della produzione come certificata così come prescritto dal bando.

I.6 Sull'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per il criterio di selezione A7 – Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative (Punti 8)

Anche per quanto concerne l'impegno all'uso e alla produzione di energie alternative lo stesso risulta correttamente documentato.

Sia nel piano aziendale (doc. 12) che nel computo metrico (doc. 13) risulta ampiamente illustrata la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw per un importo stimato di circa euro 92.000,00 la cui collocazione risulta espressamente assentita dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Caltanissetta il 3 marzo 2018 (cfr. doc cit. 16).

In sede di integrazioni trasmesse con la più volte menzionata raccomandata a/r del 30 gennaio 2018 l'odierna ricorrente (**doc. cit. 15**) precisava che il rispetto del criterio dell'utilizzo delle energie alternative veniva garantito oltre che dall'installazione dei pannelli fotovoltaici anche dall'acquisto di mezzi meccanici (Trattori Fendt - Vario 516, Vario 211 e Favorit 920) interamente alimentati con carburanti biologici ricavati da olio di colza prodotto all'interno dell'azienda, con un preventivo di spesa di euro 551.464,00 (cfr. c.m.e. doc. 13), per un importo totale di euro 643.464,00 (Mezzi meccanici alimentati con olio di colza + Pannelli fotovoltaici) quindi superiore al 5% dell'investimento complessivo (>5% investimento € 4.999.000); anche l'acquisto di mezzi meccanici interamente alimentati con carburante biologico prodotto direttamente in azienda risulta

comprovato dal PAI e dal cme, e la possibilità di utilizzare l'olio di colza attestata dalle schede tecniche dei mezzi meccanici trasmesse all'Amministrazione resistente con l'anzidetta raccomandata a/r del 30 gennaio 2018.

II. Violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. - Violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 - Eccesso di Potere - Illegittimità dei punti 5 lett. C), 16.3.1, 16.3.7 e 17 delle "*Disposizioni Attuative parte specifica*" della Sottomisura 4.1. approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016 - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento

II.1. Senza recesso dalle superiori troncanti osservazioni giova evidenziare che l'inclusione della domanda dell'odierna ricorrente tra quelle inammissibili è stata disposta in ossequio a quanto prescritto dal punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative a mente del quale: "*E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando*"

Sempre le disposizioni attuative prevedono, a pena di esclusione, l'obbligo di dimostrare la cantierabilità entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ed ancora l'obbligo di produrre, sempre entro l'anzidetto termine, il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74 e l'Autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate.

Le anzidette prescrizioni escludenti contenute nelle disposizioni attuative regolanti la procedura concorsuale appaiono del tutto irragionevoli ed oltremodo gravose per le aziende agricole, apparendo illogico fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità ed il rilascio all'utilizzo della risorsa irrigua dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al decreto n. 3911 del 5 dicembre 2017 e non da quella definitiva di cui al decreto n. 1910 del 10 agosto 2018.

L'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui possa prevedersi la celere realizzazione appare già preservato dall'obbligo previsto dal bando di presentazione, in uno all'istanza di partecipazione, del "progetto definitivo".

A ciò si aggiunga che la "cantierabilità" ed il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Genio Civile non incidono sulla valutazione della "qualità" dell'iniziativa, ma esclusivamente sulla sua esecuzione.

Del che consegue che la "cantierabilità" non può essere configurata come criterio di selezione incidente sui presupposti di inclusione nella graduatoria definitiva se non ingenerando una palese disparità di trattamento rispetto a quei progetti che già presentavano al momento dell'emanazione del bando un livello di progettazione tale da inserirli *de plano* tra le iniziative ammissibili.

La "cantierabilità" può, semmai, rappresentare condizione imprescindibile per l'effettiva erogazione delle provvidenze finanziarie, rappresentando il presupposto di attuabilità del progetto.

La richiesta della cantierabilità dei progetti in corso di redazione della graduatoria definitiva appare, poi, un onere sproporzionato, perché imposto ai partecipanti anche in assenza della certezza dell'ammissione degli stessi al finanziamento ottenibile, a ben vedere, solo in seguito all'approvazione della graduatoria definitiva.

STUDIO LEGALE SURDI
Via Ammiraglio Gravina, 2F
90139 Palermo
Tel. 091 323488 – fax 091 6113057

ISTANZA CAUTELARE

Se quanto fin qui esposto dimostra la fondatezza del ricorso e la sussistenza del *fumus boni iuris*, risulta palese la necessità per l'odierna ricorrente di chiedere ed ottenere l'adozione della misura cautelare.

L'errata inclusione nell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile nonché la mancata attribuzione al progetto della ricorrente del punteggio di 20 punti che le spettano, per complessivi 73/100, le impediscono di essere ammessa alle agevolazioni e di ottenere la posizione in graduatoria che pure legittimamente le spetterebbe, corrispondente presuntivamente alla numero 48 ed alla quale conseguirebbe di certo, alla luce delle risorse già stanziate e messe a bando dall'Amministrazione resistente, il riconoscimento del finanziamento richiesto, assicurando per l'effetto la realizzazione del progetto.

Diversamente, il decorso del tempo fino alla definizione del merito, senza che la ricorrente riceva tutela, quanto meno cautelare, frustrerebbe in maniera irreversibile le sue ragioni e l'effettiva possibilità di realizzare l'iniziativa alla luce dell'imminente distribuzione delle risorse alle imprese già utilmente collocate in graduatoria con la certezza che essa resti così definitivamente ed ingiustamente esclusa dalle agevolazioni per cui è causa.

Solo attraverso l'accoglimento della presente istanza cautelare può essere tutelata la legittima aspettativa della ricorrente di poter beneficiare del sussidio finanziario previsto dal regime d'aiuto, accordandosi la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva, del progetto alla fruizione delle agevolazioni, ovvero mediante l'adozione di una misura di carattere propulsivo, atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione della odierna

ricorrente, sulla scorta delle considerazioni che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre.

Istanza ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a.

Sono da considerarsi potenziali controinteressati tutte le aziende inserite nell'elenco delle "*domande di sostegno ammissibili e cantierabili*" qui impugnato che, per effetto dell'accoglimento dell'odierna impugnazione, verrebbero scavalcati in graduatoria dalla Società ricorrente, trovandosi collocati in posizione *non più utile* al conseguimento delle risorse finanziarie per esaurimento delle stesse.

Pertanto, pur avendo tempestivamente notificato il presente ricorso, ai sensi dell'art.41, comma 2, c.p.a., ai contro interessati individuati fra i beneficiari delle agevolazioni, collocatisi in graduatoria nelle ultime posizioni utili in relazione alle risorse disponibili ed in base all'incidenza delle risorse necessarie a garantire il finanziamento del progetto dell'odierna ricorrente, appare necessario valutare l'indispensabilità o meno di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti collocatisi in posizione utile in graduatoria mediante notificazione del presente ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Conseguentemente, ove codesto Ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto monocratico da rendersi *inaudita altera parte*, per ragioni di economia processuale, prim'ancora della celebrazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, alla predetta notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a., nei confronti di tutti gli altri soggetti ed operatori inseriti all'Allegato 1 dei D.D.G. n.1910/2018, mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito internet dello stesso dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

***

STUDIO LEGALE SURDI
Via Ammiraglio Gravina, 2F
90139 Palermo
Tel. 091 323488 – fax 091 6113057

Per questi ed altri motivi che si fa espressa riserva di articolare nel prosieguo del giudizio e con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni documentali e di proporre istanze istruttorie in termini nonché eventuali motivi aggiunti di gravame si chiede che

VOGLIA

L'ECC.MO

T.A.R. SICILIA DI PALERMO

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso disponendo le misure cautelari ritenute più opportune, con l'annullamento, nel merito, degli atti impugnati nelle parti in epigrafe indicate e, ove ritenuto necessario, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52, comma 2 C.P.A.

Con il favore delle spese.

Produzione come da separato indice.

Ai sensi dell'art.13 del DPR 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso il contributo unificato è dovuto nella misura di €. 650,00.

Palermo 30 ottobre 2018

Avv. Francesco Surdi